



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG/ 2010 /94583  
DEL 1 /04 /2010

AL PRESIDENTE CPA DI  
REGGIO-EMILIA

AI COMPONENTI DELLE CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

**Oggetto** Parere sulla sede delle imprese di autotrasporti:

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Reggio Emilia del 14/02/2010 prot. 2378, in merito all'oggetto nella seduta del 22/03/2010 espone quanto segue:

La legge quadro nazionale sull'artigianato n. 443/1985, all'articolo 3 comma V, statuisce che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi locali, in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Si individua quindi la sede dell'impresa adottando il principio generale della sede effettiva, ovvero dove esiste l'attività, lo stabilimento, le attrezzature e i macchinari, e quindi il centro degli affari, che di norma dovrebbe coincidere con la sede legale.

Più precisamente ancora, la sede dell'impresa in generale è il luogo ove l'attività può essere individuata o ne può essere constatata la sua esistenza.

In tal senso si esprimeva anche un precedente parere CRA n. 387 del 6/6/1994.

Inoltre il concetto di unitarietà dell'impresa artigiana più volte ribadito dalla dottrina, una volta assodata la possibilità di avere unità locali, consiste piuttosto nella coincidenza tra la sede legale e amministrativa e quella dove si svolge l'attività, sia per quanto concerne la produzione di beni sia per la prestazione di servizi.

La stessa giurisprudenza ha acclarato senza dubbio che per sede principale dell'impresa deve intendersi il centro dell'attività direttiva e amministrativa, il luogo dove l'imprenditore tratta i suoi affari e interessi; luogo che, in base all'id quod plerumque accidit, deve ritenersi coincidente con quello della sede legale.

Nel caso che sussistano sicuri e concreti elementi che inducano ad escludere tale coincidenza, è necessario far riferimento alla sede effettiva. (Cassazione civile Sez. I, sent. n. 4455 del 08-07-1986).

Tant'è che per consolidamento orientamento delle varie CRA, l'indicazione della sede presso terzi, come lo studio di un commercialista, deve essere eccepita in quanto ivi l'impresa non può essere individuata o essere constatata la sua esistenza.

Al fine quindi di individuare l'Albo provinciale competente per l'iscrizione, esclusa in radice la possibilità di avere una duplice iscrizione a due albi provinciali (si veda per tutti Tribunale di Modena n. 1169 del 6/2/1989), occorre preliminarmente far riferimento all' art. 47 del R.D. 20-9-1934 n. 2011:

"Chiunque sia individualmente sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa (ora alle Camere di commercio, industria e agricoltura, art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955 n.620) delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli."

Questo testo unico, per la parte relativa alle attribuzioni, al funzionamento, alla amministrazione ed ai tributi dei soppressi Consigli, deve ritenersi tuttora applicabile alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Venendo in particolare alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto c/t, per poter ottenere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane vi è la necessità propedeutica e indispensabile, di perfezionare la regolare iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.

La legge n. 298/1974 e sue successive modificazioni, istitutiva dell'Albo degli Autotrasportatori, all'art. 12 stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi al suddetto albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Il Comitato centrale per l'Albo autotrasportatori, con decisione del 8 novembre 1979, ha ribadito che l'impresa che abbia più di una attività in province diverse deve essere iscritta presso il Comitato provinciale della sede principale dell'impresa.

E' indiscutibile pertanto che la provincia in cui l'azienda di autotrasporto è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori coincida con quella della CPA competente all'iscrizione all'AIA.

L'attività di autotrasporto, per sua natura, presuppone una variabilità di luoghi in cui essa può esplicarsi, in quanto la prestazione del servizio può avvenire in località completamente estranee a quelle in cui è ubicata la sede operativa e amministrativa dell'azienda, ove si esplicano i servizi amministrativi o dove siano stabiliti magazzini o autorimesse. Le località in cui vengono erogati i servizi delle suddette aziende di autotrasporto, possono altresì mutare in base ai diversi contratti di fornitura che le stesse aziende sottoscrivono, venendo così a configurarsi figure assimilabili alla prestazione di servizi presso terzi o addirittura di attività assimilabile a quella ambulante.

Ma anche qualora si volesse identificare l'attività di autotrasporto con quest'ultima modalità di effettuazione, l'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/88, che prevedeva che per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa necessariamente riferimento alla residenza del titolare, è stato espressamente abrogato già dalla l.r. n. 32/01.

Per identificare la sede principale si concorda con quanto già espresso dalla CRA del Lazio, con parere del 31/10/2002: "...La sede principale si trova nel luogo ove si esplica in modo prevalente l'attività dell'impresa sotto la direzione e la vigilanza dell'imprenditore artigiano. Tale luogo di regola coincide con quello della sede legale. Tuttavia siffatta presunzione di coincidenza può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale. Determinare esattamente la sede principale in caso di mancata coincidenza della sede effettiva con quella legale, è fondamentale al fine di individuare la C.P.A. competente per l'iscrizione all'albo, nonché l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa stessa va iscritta. La competenza, analogamente a quanto avviene per il registro imprese, spetta alla Commissione provinciale del luogo in cui è situata la sede legale, normalmente coincidente con la sede effettiva.

In caso di mancata coincidenza è competente la C.P.A. del luogo in cui opera la sede effettiva”.

Al fine di stabilire quale sia la CPA competente all’iscrizione nell’AIA di una azienda occorre quindi, oltre alla dimostrazione del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, dimostrare che l’azienda abbia una sede effettiva e operativa nel territorio provinciale di competenza della stessa CPA, non essendo sufficiente dare prova del fatto che essa eroghi i propri servizi all’interno dello stesso territorio, date le particolari caratteristiche dei servizi di autotrasporto, così come sopra evidenziato.

Nel caso prospettato dalla CPA di Reggio Emilia, e cioè in presenza di elementi conoscitivi sulla mancata coincidenza tra sede legale e sede effettiva, occorre che la stessa ne faccia segnalazione alla CPA del luogo in cui è situata la sede legale a cui spetta la competenza di indagine e di accertamento in merito, e solo in caso di mancata coincidenza è competente all’iscrizione la CPA del luogo in cui opera la sede effettiva, ossia il luogo fisico dove si trovano le attrezzature e i macchinari che ineriscono alla prestazione del servizio, ossia camion, autorimesse, depositi, ecc.

Tale sede deve essere di riferimento in quanto oggetto delle attività ispettive previste dalla legge sia con riferimento alle iscrizioni d’ufficio, sia con riguardo agli aspetti previdenziali dell’attività artigiana.

Resta salva la possibilità di iscrivere all’Albo Artigiani unità locali anche se le stesse si trovino in province diverse rispetto alla sede dell’impresa, ancorchè facenti parte della medesima Regione (parere CRA del 17/7/2008 prot. n. 195203).

Il Presidente CRA  
Glaucò Cavassini



Camera di Commercio  
Reggio Emilia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0046733

del 22/02/2010

Mitt.: CCIAA DI REGGIO EMILIA



Reggio Emilia, 16 FEB. 2010

Prot. 002378

Raccomandata A/R  
Fax 051/6396533

Spett.le  
C.R.A  
Via Aldo Moro, 44  
40127 BOLOGNA

**OGGETTO:** Richiesta di parere legale in ordine all'interpretazione giuridica dell'art. 9 legge regionale 2001, n. 32 e più in generale ai sensi della legge 443/85 sulla sede dell'impresa.

Il progetto di questa Camera di Commercio è quello di contrastare con gli strumenti a disposizione dell'Ente un fenomeno di abusivismo di imprese di autotrasporto che anche se di fatto hanno sede legale in altra provincia svolgono attività di autotrasporto c/terzi con una sede operativa nella Provincia di Reggio Emilia, beneficiando di sgravi fiscali ed eludendo controlli obbligatori.

Il parere legale che si richiede è in ordine all'obbligo per le imprese artigiane di iscriversi presso l'albo delle Imprese artigiane nella provincia in cui esista la sede operativa dell'impresa stessa.

Si chiede inoltre eventuali se esistono eventuali problemi di conflitti di competenza tra le eventuali leggi regionali a riguardo.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Segretario  
della Commissione Provinciale Artigianato  
(dott.ssa Carla Menozzi)

CM

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
		2368	630	276	50		

ANNO	NUMERO	SUB
2010	1	

Copia su supporto cartaceo di  
documento originale informatico  
firmato digitalmente  
(articolo 23 - commi 2 e 2 bis  
D.Lgs. n. 82/2005)